



DOCUMENTO SINTESI SULLA FORMAZIONE ACCORDI CONFERENZA STATO-REGIONI

Como, 29 aprile 2013

Accordo Conferenza Stato-Regioni 21/12/2011

Formazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 37, comma 2 del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni

Accordo Conferenza Stato-Regioni 21/12/2011

Sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del Datore di Lavoro dei compiti di prevenzione e protezione ai sensi dell'art. 34, commi 2 e 3 del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni

Accordo Conferenza Stato-Regioni 22/02/2012

Attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori ai sensi dell'art. 73, comma 5 del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni

Accordo Conferenza Stato-Regioni 25/07/2012

Adeguamento e linee applicative degli Accordi ex art. 34, comma 2 e 37, comma 2 del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni

**La formazione per la sicurezza dei lavoratori
è da tempo obbligatoria**

**Almeno dall'entrata in vigore dell'art. 22 del
D.Lgs. 626/1994 (27 novembre 1994)**

**indipendentemente dagli ultimi Accordi Conferenza
Stato Regioni**

Art. 22 - Formazione dei lavoratori

1. Il Datore di Lavoro assicura che ciascun lavoratore, ivi compresi i lavoratori di cui all'art. 1, comma 3, riceva una formazione **sufficiente ed adeguata** in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni.

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81

TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Art. 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

1. Il Datore di Lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione **sufficiente ed adeguata** in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:

- concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
- rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

Decreto Ministeriale del 16/01/1997

Art. 1 - Formazione dei lavoratori

I contenuti della formazione dei lavoratori devono essere commisurati *alle risultanze della **valutazione dei rischi** e devono riguardare almeno:*

- a) i rischi riferiti al posto di lavoro ed alle mansioni nonché i possibili danni e le conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione*
- b) nozioni relative ai diritti e doveri dei lavoratori in materia di sicurezza e salute sul posto di lavoro*
- c) cenni di tecnica della comunicazione interpersonale in relazione al ruolo partecipativo.*

Mancava una norma specifica

*Il presente Accordo disciplina, ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, e successive modifiche ed integrazioni **la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione, nonché dell'aggiornamento, dei lavoratori e delle lavoratrici, dei preposti e dei dirigenti, nonché la formazione facoltativa dei soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.***

FORMAZIONE LAVORATORI, DIRIGENTI E PREPOSTI

Accordo Conferenza Stato-Regioni 21/12/2011
Formazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 37,
comma 2 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Sancito e divulgato: 21/12/2011

Publicato in G.U.: 11/01/2012

Entrato in vigore: 11/01/2012

Così è stabilito nelle "Linee applicative" del 25/07/12

FORMAZIONE LAVORATORI, DIRIGENTI E PREPOSTI

Premessa: corsi preposti e dirigenti

L'applicazione dei contenuti del presente accordo nei riguardi dei **dirigenti e dei preposti**, **per quanto facoltativa**, costituisce corretta applicazione dell'articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 81/08.

Nel caso venga posto in essere un percorso formativo di contenuto differente, il Datore di Lavoro dovrà dimostrare che tale percorso ha fornito a dirigenti e/o preposti una formazione **“adeguata e specifica”**.



FORMAZIONE LAVORATORI, DIRIGENTI E PREPOSTI

La formazione di cui al presente Accordo “è distinta” da quella prevista dai titoli successivi al primo del D.Lgs n. 81/08 o da altre norme, relative **a mansioni o ad attrezzature particolari.**

Qualora il lavoratore svolga operazioni e utilizzi attrezzature per cui il D.Lgs. n. 81/08 preveda percorsi formativi ulteriori, specifici e mirati, questi andranno ad integrare la formazione oggetto del presente Accordo, così come l'addestramento di cui al comma 5 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08.



FORMAZIONE LAVORATORI, DIRIGENTI E PREPOSTI

Nell'ambito delle materie che non richiedano la presenza fisica dei discenti e dei docenti, viene consentito l'impiego di piattaforme **e-Learning** se ricorrono le condizioni di cui all'Allegato I.

La formazione di cui al presente Accordo può avvenire sia in aula che nel luogo di lavoro.



FORMAZIONE LAVORATORI, DIRIGENTI E PREPOSTI

ORGANISMI PARITETICI

I corsi di formazione per i lavoratori vanno realizzati previa richiesta di collaborazione agli O.P. ove esistenti sia nel territorio che nel settore di appartenenza.

Della risposta dell'O.P. il Datore di Lavoro tiene conto, senza che, tuttavia, ciò significhi che la formazione debba essere svolta necessariamente con l'O.P., né che le indicazioni dell'O.P. debbano essere obbligatoriamente seguite nella realizzazione dell'attività formativa.

In mancanza dell'O.P. o in **mancaza di risposta entro 15 giorni** il Datore di Lavoro procede autonomamente alla pianificazione e realizzazione della formazione.

FORMAZIONE LAVORATORI, DIRIGENTI E PREPOSTI

REQUISITI DEI DOCENTI

Si considera qualificato il **FORMATORE** in materia di salute e sicurezza sul lavoro che possieda il **prerequisito ed uno dei criteri elencati** nel documento *“CRITERI DI QUALIFICAZIONE DELLA FIGURA DEL FORMATORE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA”* (presente sul nostro sito nella Sezione NEWS).

Il prerequisito e i criteri individuati rappresentano i requisiti minimi richiesti per la **FIGURA DEL FORMATORE**.

Il prerequisito non è richiesto per i Datori di Lavoro che effettuano formazione ai propri dipendenti.



FORMAZIONE LAVORATORI, DIRIGENTI E PREPOSTI

PREREQUISITO ISTRUZIONE: DIPLOMA DI SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO

I **formatori non in possesso del requisito** possono svolgere l'attività di formatore qualora alla data di pubblicazione del presente Decreto sulla G.U. **sono in grado di dimostrare di possedere almeno uno dei criteri previsti elencati** nel documento *"CRITERI DI QUALIFICAZIONE DELLA FIGURA DEL FORMATORE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA"* (presente sul nostro sito nella Sezione NEWS).

Il Decreto entra in vigore 12 mesi dalla data di pubblicazione sulla G.U. (18 marzo 2013).

FORMAZIONE LAVORATORI, DIRIGENTI E PREPOSTI

Organizzazione della formazione

Per ciascun corso si dovrà prevedere:


- Soggetto organizzatore (*anche il datore di lavoro*)
- Responsabile del progetto formativo (*anche il docente*)
- Docenti
- Partecipanti (max 35)
- Registro di presenza dei partecipanti
- Obbligo di frequenza del 90% delle ore.



Declinazione dei contenuti tenendo presenti: le differenze di genere, di età, di provenienza e lingua, nonché quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.

FORMAZIONE LAVORATORI, DIRIGENTI E PREPOSTI

LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI



La formazione prevista dai Titoli successivi al Titolo I del D. Lgs. n. 81/08 (macchine e attrezzature, DPI, Movimentazione manuale carichi, Videoterminali, Sostanze pericolose, rischi fisici ecc.) è aggiuntiva a questa

TOTALE FORMAZIONE LAVORATORI

Rischio Basso	
Formazione Generale	4
Formazione Specifica	4
TOTALE ORE	8

Rischio Medio	
Formazione Generale	4
Formazione Specifica	8
TOTALE ORE	12

Rischio Alto	
Formazione Generale	4
Formazione Specifica	12
TOTALE ORE	16

TOTALE FORMAZIONE PREPOSTI

LA FORMAZIONE DEI PREPOSTI

La formazione per il preposto, oltre a quella prevista per i lavoratori, deve essere integrata da una formazione particolare



LA FORMAZIONE DEI DIRIGENTI

LA FORMAZIONE DEI DIRIGENTI

La formazione dirigenti sostituisce integralmente quella prevista per i lavoratori



SINTESI - FORMAZIONE - ACCORDI STATO REGIONI

IN SINTESI

FORMAZIONE LAVORATORI, PREPOSTI E DIRIGENTI							
Liv. di Rischio	Ruolo	Ore di formazione (minime)				Aggiornamento	
		Generale	Specifica	Particolare aggiuntiva	Sostitutiva	Periodicità (anni)	Monte ore
Basso	lavoratori	4	4	-	-	5	6
	preposti	4	4	8	-		
	dirigenti*	-	-	-	16		
Medio	lavoratori	4	8	-	-	5	6
	preposti	4	8	8	-		
	dirigenti*	-	-	-	16		
Alto	lavoratori	4	12	-	-	5	6
	preposti	4	12	8	-		
	dirigenti*	-	-	-	16		

Formazione Specifica

La formazione deve essere in funzione dei rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

Infine, tale formazione è soggetta alle ripetizioni periodiche con riferimento ai rischi individuati ai sensi dell'articolo 28.

- **DPI**
- **VIDEOTERMINALI**
- **MOVIMENTO CARICHI**
- **MACCHINE**
- **RISCHIO CHIMICO**
- **RUMORE**
- **VIBRAZIONI**
- **STRESS LAVORO**



Erogazione della formazione

Il **personale di nuova assunzione** deve essere avviato ai rispettivi corsi di formazione anteriormente o, se non è possibile, contestualmente all'assunzione.

In tale ultima ipotesi, ove non risulti possibile completare il corso di formazione prima della adibizione del dirigente, del preposto o del lavoratore alle proprie attività, il relativo percorso formativo deve essere completato **entro 60 giorni dall'assunzione**.



Quanto sopra è riportato nel punto 10 dell'Accordo, relativo alle DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Condizioni particolari: lavoratori edili

Per il comparto delle costruzioni, **nell'ipotesi di primo ingresso nel settore, la formazione "16 Ore-MICS" è riconosciuta integralmente corrispondente alla Formazione Generale di cui al presente Accordo.**

Ai fini della Formazione Specifica i contenuti di cui al citato percorso strutturale potranno essere considerati esaustivi rispetto a quelli di cui al presente Accordo ove corrispondenti.

ATTESTATI

Gli attestati di frequenza e di superamento della prova di verifica vengono rilasciati direttamente dagli organizzatori dei corsi in base a:

- ✓ la frequenza **del 90% delle ore** di formazione previste per i lavoratori;
- ✓ la frequenza **del 90% delle ore** di formazione previste ed il superamento della prova di verifica per preposti e dirigenti.

Sono rilasciati dall'organizzatore del corso e devono contenere:

- **identificazione e firma del soggetto organizzatore**
- **normativa di riferimento**
- **dati anagrafici e profilo professionale del corsista**
- **tipo di corso**
- **settore ATECO**
- **monte ore**
- **periodo di svolgimento del corso.**

CREDITI FORMATIVI

COSTITUZIONE NUOVO RAPPORTO DI LAVORO

- con azienda dello stesso settore della precedente sia la formazione generale che quella specifica costituiscono **credito formativo**
- con azienda di diverso settore **solo la formazione generale costituisce credito formativo**
- in una azienda multiservizi il lavoratore vada a svolgere mansioni riconducibili a un settore a rischio maggiore: modulo formativo integrativo attinente ai rischi.



CAMBIO MANSIONE, INTRODUZIONE NUOVE ATTREZZATURE, NUOVE TECNOLOGIE, NUOVE SOSTANZE O MISCELE PERICOLOSE costituisce credito formativo la **formazione generale**, mentre deve essere ripetuta la parte di formazione specifica limitatamente alle modifiche o ai contenuti di nuova introduzione.

AGGIORNAMENTO DELLA FORMAZIONE

Le “Linee applicative” del 25/07/12 precisano che in relazione alle modalità per mezzo delle quali si possa ottemperare all’obbligo di aggiornamento, una parte non superiore ad 1/3 del percorso di aggiornamento (**pari a 2 ore**) può essere validamente svolta anche per mezzo della partecipazione a convegni o seminari, a condizione che essi trattino delle materie previste dall’Accordo e che prevedano una verifica finale di apprendimento.

Le “Linee applicative” del 25/07/12 puntualizzano che, per quanto riguarda l’aggiornamento del preposto, le 6 ore di aggiornamento quinquennale si ritengono comprensive delle 6 ore di aggiornamento quali lavoratori.

RICONOSCIMENTO DELLA FORMAZIONE PREGRESSA

LAVORATORI E PREPOSTI


È riconosciuta la formazione erogata precedentemente alla pubblicazione dell'Accordo se effettuata nel rispetto delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro.

In questo caso la decorrenza del quinquennio di aggiornamento parte **dall'11/01/12** (come precisato dalle «Linee applicative» del 25/07/12). Quindi, la prossima scadenza da considerare **per i soggetti già formati** alla data di pubblicazione dell'Accordo, cadrà l' **11 gennaio 2017**.

Se la formazione pregressa è stata erogata da **più di 5 anni** dalla data di pubblicazione dell'Accordo, l'aggiornamento dovrà essere completato entro 12 mesi dal 11/01/2012 e cioè **entro il 11/01/2013**.

Riconoscimento della formazione pregressa

LAVORATORI e PREPOSTI : 6 ore di aggiornamento



RICONOSCIMENTO DELLA FORMAZIONE PREGRESSA

DIRIGENTI

È riconosciuta la formazione **dei dirigenti erogata precedentemente alla data di pubblicazione dell'Accordo se con contenuti conformi:**

- **all'art. 3 del DM 16/01/97 (effettuata dopo il 14/08/2003)**
- **oppure a quelli del Modulo A per RSPP/ASPP previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 26/01/2006.**

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

PREPOSTI e DIRIGENTI

I Datori di Lavoro hanno 18 mesi di tempo (quindi fino al **11/07/2013**) per far frequentare **ai preposti e dirigenti** in forza alla data di pubblicazione dell'Accordo (ma non ancora formati) i corsi di formazione secondo i contenuti dell'Accordo.

Questa disposizione non è applicabile al **personale di nuova assunzione** o a quello già in forza al quale siano stati attribuiti compiti di dirigente o preposto dopo **l'11/01/12**.

LA FORMAZIONE DEI DATORI DI LAVORO - RSPP

**Accordo Conferenza Stato-Regioni 21/12/2011
sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del
datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione ai sensi
dell'art. 34, commi 2 e 3 del D.Lgs. 81/08**

L'Accordo, ai sensi dell'art. 34, commi 2 e 3 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. disciplina:

- durata
- contenuti minimi
- modalità di svolgimento del percorso formativo e dell'aggiornamento per il Datore di Lavoro che intende svolgere il ruolo di RSPP.

LA FORMAZIONE DEI DATORI DI LAVORO - RSPP

Sancito e divulgato: 21/12/2011

Publicato in G.U.: 11/01/2012

Entrato in vigore: 11/01/2012

Così è stabilito nelle "Linee applicative" del 25/07/12



LA FORMAZIONE DEI DATORI DI LAVORO - RSPP

SOGGETTI FORMATORI

Tra i soggetti formatori l'Accordo individua:

- *Regioni e Province autonome*
- *Università e Scuole di dottorato*
- *I.N.A.I.L.*
- *Corpo dei Vigili del Fuoco*
- *Associazioni Sindacali*
- *Enti Bilaterali*
- *Fondi interprofessionali*
- *Ordini e Collegi professionali*
- *Altri.....*



LA FORMAZIONE DEI DATORI DI LAVORO - RSPP

ORGANIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE

I corsi di formazione devono prevedere:

- **Responsabile del progetto formativo (anche il docente)**
- **Partecipanti (max 35)**
- **Registro di presenza dei partecipanti**
- **Assenze ammesse: massimo 10% del monte ore.**

LA FORMAZIONE DEI DATORI DI LAVORO - RSPP

I datori di lavoro che svolgano funzioni di RSPP dovranno seguire corsi specifici in base al livello di rischio.

LA FORMAZIONE DEI DATORI DI LAVORO

L'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 disciplina la durata, i contenuti minimi, le modalità della formazione ed aggiornamento dei Datori di lavoro per lo svolgimento diretto dei compiti del Servizio di Prevenzione e protezione ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs. n. 81/2008.



LA FORMAZIONE DEI DATORI DI LAVORO - RSPP

ATTESTATI

Sono rilasciati dall'organizzatore del corso e devono contenere:

- Denominazione del soggetto formatore
- Normativa di riferimento
- Dati anagrafici del corsista
- Tipologia di corso
- Settore ATECO
- Monte ore
- Periodo di svolgimento del corso
- Firma del soggetto che rilascia l'attestato (anche il docente).

LA FORMAZIONE DEI DATORI DI LAVORO - RSPP

AGGIORNAMENTO

Nei corsi di aggiornamento si dovranno trattare significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti nei seguenti ambiti:

- ✓ **approfondimenti tecnico-organizzativi e giuridico-normativi**
- ✓ **sistemi di gestione e processi organizzativi**
- ✓ **fonti di rischio, compresi i rischi di tipo ergonomico**
- ✓ **tecniche di comunicazione, volte all'informazione e formazione dei lavoratori in tema di promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro**

È consentito l'aggiornamento in modalità e-Learning.

Le "Linee applicative" del 25/07/12 precisano che in relazione alle modalità per mezzo delle quali si possa ottemperare all'obbligo di aggiornamento, una parte non superiore ad 1/3 del percorso di aggiornamento (pari a 2 ore) può essere validamente svolta anche per mezzo della partecipazione a convegni o seminari, a condizione che essi trattino delle materie previste dall'accordo e che prevedano una verifica finale di apprendimento.

LA FORMAZIONE DEI DATORI DI LAVORO - RSPP

CREDITI FORMATIVI

Non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione previsti nell'Accordo i datori di lavoro

- che hanno svolto una formazione conforme all'art. 3 del DM 16/01/97
- esonerati dalla formazione ai sensi dell'art. 95 D.Lgs. 626/94
- in possesso dei requisiti di cui all'art. 32, commi 2, 3 e 5 del D.Lgs. 81/08 e abbiano frequentato i corsi secondo l'Accordo Stato Regioni del 26/01/2006.

Sono comunque soggetti all'obbligo di aggiornamento. In particolare gli esonerati» **devono completare il primo aggiornamento entro il 11/01/2014.**

In caso di **inizio di nuova attività** il datore di lavoro che intende svolgere direttamente, nei casi previsti, i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione deve completare il percorso formativo **entro 90 giorni dalla data di inizio dell'attività.**

LA FORMAZIONE DEI DATORI DI LAVORO - RSPP

DISPOSIZIONI TRANSITORIE









In fase di prima applicazione, non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione di cui al punto 5 dell'Accordo i datori di lavoro che abbiano frequentato, **entro 6 mesi dall'11/01/2012 (pertanto già scaduto)**, corsi di formazione:

- conformi all'art. 3 del DM 16/01/97 per quanto riguarda durata e contenuti;
- formalmente e documentalmente approvati alla data di entrata in vigore dell'Accordo.

(Specificato dalle "Linee Applicative" del 25/07/12)

Accordo Stato-Regioni sulla formazione attrezzature di lavoro art 73, c 5, D.Lgs 81/08 Pubblicato G.U. n. 60 del 12/03/2012

Elenco attrezzature di lavoro per le quali è richiesta specifica abilitazione degli operatori

-  Piattaforme di lavoro mobili elevabili
-  Gru a torre
-  Gru mobile (autogru)
-  Gru per autocarro
-  Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo (a braccio telescopico, carrelli industriali semoventi, carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi)
-  Trattori agricoli o forestali
-  Macchine movimento terra (escavatori idraulici, escavatori a fune, pale cariatriche frontali, terne, autoribaltabile a cingoli)
-  Pompa per calcestruzzo

deve essere presente registro del corso con elenco e firme dei partecipanti, nomi e firme docenti, contenuti, ora di inizio e fine corso, esito valutazione teorica e valutazione pratica. Documentazione conservata per 10 anni dopo la fine del corso. Il partecipante deve avere attestato di partecipazione.

SINTESI - FORMAZIONE - ACCORDI STATO REGIONI

SINTESI FORMAZIONE

entra in vigore 12 mesi dopo la pubblicazione: **12/03/2013**

FASE	Formazione Teorica già effettuata e documentata (1)	Formazione Pratica già effettuata e documentata (1)	Verifica finale apprendimento	Formazione da fare ex novo	Aggiornamento Almeno 4 ore, di cui almeno 3 di pratica
Già assunti caso a)	Già effettuata e durata \geq accordo per la specifica attrezzatura	Già effettuata e durata \geq accordo per la specifica attrezzatura	Effettuata e documentata	Esonero	Entro 5 anni dalla data di superamento verifica finale apprendimento
Già assunti caso b)	Già effettuata e <u>durata minore</u> accordo per la specifica attrezzatura	Già effettuata e <u>durata minore</u> accordo per la specifica attrezzatura	Effettuata e documentata	Modulo di aggiornamento entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore accordo	Entro 5 anni dalla data di conclusione aggiornamento
Già assunti caso c)	Già effettuata e durata qualsiasi per la specifica attrezzatura	Già effettuata e durata qualsiasi per la specifica attrezzatura	Non effettuata	Modulo di aggiornamento entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore accordo <u>Con verifica finale apprendimento</u>	Entro 5 anni dalla data di attestazione superamento verifica finale
Neoassunti o già assunti	Nessuna o fatta e non documentata	Nessuna o fatta e non documentata	Nessuna o fatta e non documentata	Conforme all'accordo. Da fare entro 24 mesi dall'entrata in vigore dell'accordo.	Entro 5 anni dalla data di rilascio attestato di abilitazione
Aggiunta di altra attrezzatura simile a quella di cui si ha già l'abilitazione	Già effettuata e durata \geq accordo per la specifica attrezzatura	Già effettuata e durata \geq accordo per la specifica attrezzatura	Effettuata e documentata	Da fare <u>solo la parte pratica</u> prevista per l'attrezzatura. La parte teorica costituisce credito formativo permanente	Entro 5 anni dalla data di rilascio attestato di abilitazione
<u>Lavoratori del settore agricolo</u>	Esperienza documentata >2 anni				Entro 5 anni dalla data di pubblicazione dell'accordo

■ FORMAZIONE OBBLIGATORIA

Secondo accordo Stato Regione del 21 dicembre 2011

Attrezzatura per la quale è prevista la formazione	Totale ore di formazione	Modulo teorico durata in ore	Modulo pratico durata in ore	Aggiornamento quinquennale durata in ore
Piattaforma di lavoro mobili elevabili (PLE)	8	4	4 (PLE con stabilizzatori)	4 (di cui 3 pratiche)
	8	4	4 (PLE senza stabilizzatori)	4 (di cui 3 pratiche)
	10	4	6 (PLE con e senza stabilizzatori)	4 (di cui 3 pratiche)
Gru cariatrici idrauliche	12	4	8	4 (di cui 3 pratiche)
Gru a torre	12	8	4 (gru a rotazione in basso)	4 (di cui 3 pratiche)
	12	8	4 (gru a rotazione in alto)	4 (di cui 3 pratiche)
	14	8	6 (gru a rotazione in basso e in alto)	4 (di cui 3 pratiche)
Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo	12	8	4 (carrelli industriali semoventi)	4 (di cui 3 pratiche)
	12	8	4 (carrelli semoventi a braccio telescopico)	4 (di cui 3 pratiche)
	12	8	4 (carrelli elevatori telescopici rotativi)	4 (di cui 3 pratiche)
	16	8	8 (carrelli industriali semoventi, semoventi a braccio telescopico, telescopici rotativi)	
Conduzione gru mobili (corso base)	14	7	7	4 (di cui 3 pratiche)
Conduzione gru mobili (modulo aggiuntivo per gru mobili su ruote con falcone telescopico o brandeggiabile)	8	4	4	
Escavatori, pale, cariatrici, terme, autoribaltabili a cingoli	10	4	6 per escavatori idraulici	4 (di cui 3 pratiche)
	10	4	6 per escavatori a fune	4 (di cui 3 pratiche)
	10	4	6 per caricatori frontali	4 (di cui 3 pratiche)
	10	4	6 per terme	4 (di cui 3 pratiche)
	10	4	6 per autoribaltabili a cingoli	4 (di cui 3 pratiche)
	16	4	12 per escavatori idraulici, caricatori frontali, terme	4 (di cui 3 pratiche)
Pompe di calcestruzzo	14	7	7	4 (di cui 3 pratiche)

ATTREZZATURE DI LAVORO

Organizzazione della formazione per ciascun corso si dovrà prevedere:

- **Responsabile del progetto formativo (anche il docente)**
- **Partecipanti (max 24)**
- **Per le attività pratiche almeno 1 istruttore ogni 6 allievi**
- **Attività pratiche effettuate in area idonea**
- **Registro delle presenze**

Assenze ammesse: massimo 10% del monte ore.

SOGGETTI FORMATORI

- **Regioni e Province autonome**
- **Ministero del lavoro e delle politiche sociali**
- **I.N.A.I.L.**
- **Associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori**
- **Ordini o collegi professionali**
- **Aziende produttrici/distributrici/noleggiatrici/utilizzatrici delle attrezzature oggetto dell'Accordo accreditate in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma**

- **Soggetti formatori con esperienza documentata almeno triennale, accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma**
- **Enti bilaterali**
- **Scuole edili costituite nell'ambito degli organismi paritetici**

ATTREZZATURE DI LAVORO

Validità dell'abilitazione e aggiornamento

L'abilitazione deve essere rinnovata entro 5 anni dalla data di rilascio dell'attestato di abilitazione, previa verifica della partecipazione al corso di aggiornamento.

Il corso di aggiornamento ha **durata minima di 4 ore**, di cui almeno 3 relative agli argomenti dei moduli pratici.

ATTREZZATURE DI LAVORO

Riconoscimento formazione pregressa

Corsi di durata complessiva non inferiore a quella prevista dall'accordo, composti di modulo teorico, modulo pratico e verifica finale di apprendimento




**COMPLETA
EQUIPOLLENZA**

ATTREZZATURE DI LAVORO

Riconoscimento formazione pregressa

Corsi di formazione composti di modulo teorico, modulo pratico e verifica finale di apprendimento, di durata complessiva inferiore a quella prevista dall'accordo.




ENTRO 24 MESI DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELL'ACCORDO (12/03/2015) DEVONO ESSERE INTEGRATI CON IL MODULO DI AGGIORNAMENTO

Il corso di aggiornamento ha durata minima di 4 ore

ATTREZZATURE DI LAVORO

Riconoscimento formazione pregressa

Corsi di formazione di qualsiasi durata non completati da verifica finale di apprendimento.



ENTRO 24 MESI DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELL'ACCORDO (12/03/2015) DEVONO ESSERE INTEGRATI CON IL MODULO DI AGGIORNAMENTO

Il corso di aggiornamento ha durata minima di 4 ore

ATTREZZATURE DI LAVORO

Disposizioni transitorie

I lavoratori che alla data di entrata in vigore dell'Accordo sono incaricati dell'uso delle attrezzature oggetto dell'Accordo **senza essere stati formati**, devono frequentare i corsi in conformità all'Accordo entro 24 mesi dall'entrata in vigore dell'Accordo stesso.